



Proposta n. 2012/____ del _____

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

N. 1284

DEL 15/05/2012

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 9 ottobre 2008.

**OGGETTO: Applicazione Decreto Legislativo n. 230/1995:
Classificazione del personale esposto al rischio da radiazioni ionizzanti.
Liquidazione e sospensione quote di indennità RX.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti" e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la legge 27 ottobre 1988, n. 460, recante disposizioni sulla corresponsione di un'indennità di rischio radiologico da riconoscersi a quei lavoratori che sono suscettibili di una esposizione alle radiazioni ionizzanti che in via di principio possono essere rischiose per la salute degli operatori stessi;

DATO ATTO che l'indennità di rischio radiologico compete al personale del settore radiologico (medici e tecnici di radiologia) ed al personale che pur estraneo alla struttura di radiologia, per le mansioni in concreto espletate, è sottoposto in maniera continuativa e permanente alle radiazioni nocive;

DATO ATTO che mentre per il personale del settore radiologico è necessaria e sufficiente la qualifica rivestita, alla quale il legislatore collega una presunzione assoluta circa l'esposizione al rischio, per il restante personale è indispensabile un accertamento sulle situazioni concrete di rischio, ad opera dell'Esperto Qualificato;

CONSIDERATO che la Legge 23 dicembre 1994 n. 724 ha previsto il permanere dell'indennità di rischio radiologico solo per il personale appartenente alla categoria: personale professionalmente esposto, escludendo da qualsiasi riconoscimento la restante categoria che presentava un rischio da radiazione inferiore;

PRESO ATTO delle note n. 3474216 del 30.11.2011 e n. 3547236 del 17.01.2012 con le quali la Direzione Sanitaria del P.O. San Martino comunica le variazioni dell'elenco del personale sottoposto a controllo dosimetrico;

DATO ATTO che, per quanto attiene l'area della dirigenza medico-veterinaria, l'articolo 29 del CCNL 10 febbraio 2004 (integrativo del CCNL 8 giugno 2000) afferma che ai dirigenti esposti in modo permanente, che non siano medici di radiologia, l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di lire 200.000 mensili lorde ed enuncia che l'articolo 120 del D.P.R. n. 384/1990 è disapplicato;

RICORDATO che, per quanto attiene l'area comparto, l'articolo 5 del CCNL 20 settembre 2001 - 2° biennio economico 2000-2001 afferma che al personale diverso dai tecnici di radiologia medica, esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l'indennità

continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di lire 200.000 mensili lorde ed enuncia che sono disapplicati l'art. 54 del D.P.R. n. 384/1990 e l'art. 4 del CCNL - II biennio parte economica 1996-1997 del 27 giugno 1996;

DATO ATTO che l'indennità da radiazioni ionizzanti, nella misura prevista dalla normativa vigente è pari ad euro 103,29 mensili e che la spesa trova copertura nelle disponibilità dei fondi, articolo 10 del CCNL 6 maggio 2010 per l'area della dirigenza medica ed articolo 7 del CCNL 31 luglio 2009 per il comparto;

DATO ATTO che agli operatori esposti spetta, altresì, la fruizione del congedo aggiuntivo per recupero biologico di 15 giorni di calendario per anno solare, da usufruirsi in un'unica soluzione;

VISTO l'unito prospetto riepilogativo in cui risultano indicate le somme da corrispondere al personale avente titolo;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di liquidare l'indennità per rischio radiologico ai dipendenti individuati in categoria "A" dall'Esperto Qualificato e inseriti nel prospetto allegato al presente provvedimento, contrassegnato con la lettera "A";
- 2) di dare atto che al personale compete, oltre all'indennità mensile di euro 103,29, un periodo di riposo biologico di 15 giorni per anno solare, da usufruirsi in un'unica soluzione;
- 3) di sospendere l'indennità ed il riposo biologico riconosciuti ai dipendenti classificati in categoria "B" a seguito della valutazione dell'esperto qualificato e inseriti nel prospetto allegato al presente provvedimento, contrassegnato con la lettera "A";
- 4) di dare atto che la spesa trova copertura nelle disponibilità dei fondi ex articolo 10 del CCNL 6 maggio 2010 per l'area della dirigenza medica ed ex articolo 7 del CCNL 31 luglio 2009 per il comparto;
- 5) di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali ed al Servizio Contabilità e Bilancio per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

Il Direttore del Servizio
Amministrazione del Personale
Dr. Luciano Oppo

Responsabile dell'Istruttoria:
Dott.ssa Paola Viridis

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal 17/05/2012 al 26/05/2012

Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Dr.ssa Antonina Daga